Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIUSEPPE AVIZZANO

Il Presidente
ANTONINO ANGELO MARI MATARAZZO

Sentenza n. 4287/2022
Depositato il 30/05/2022
Il Segretario
MAURIZIO TULLI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA Sezione 09, riunita in udienza il 19/05/2022 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente
AVIZZANO GIUSEPPE, Relatore
CANONICO CARMINE, Giudice

in data 19/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso [redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
[redacted]
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania

elettivamente domiciliato presso dp.catania@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] IRAP 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: Parte ricorrente insiste in ricorso e nei suoi motivi e richiama la necessità dell'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini bancarie. Evidenzia inoltre che le indagini finanziarie relative all'anno 2013 hanno riguardato soltanto quattro mesi e l'Ufficio non ha ritenuto di estenderli a tutto l'anno. Per quanto riguarda l'Irap, sottolinea poi che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate si basa soltanto su presunzioni.

Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate insiste nelle controdeduzioni ed in particolare, sull'autorizzazione, ritiene non necessaria la sua esibizione. In ordine alle indagini bancarie, fa presente che si deve dare giustificazione puntuale ad ogni singolo importo, ai sensi dell'art. 32, DPR 600/73

Ricorrente: Parte ricorrente replica che l'autorizzazione de quo non è stata prodotta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in trattazione, il sig. [redacted], assistito e difeso dagli avv. [redacted] e Salvatore Traina, proponeva opposizione contro L'Agenzia delle Entrate di Catania, avverso l'avviso di accertamento n. [redacted]-2018, notificato in data 29.03.18, e da questa emesso per l'anno 2013 a seguito da indagini espletate dalla GdF nei suoi confronti per un totale complessivo di € 39.199,90.

Nel premettere che egli svolgeva la professione di [redacted], il ricorrente lamentava che l'attività di verifica aveva riguardato un periodo di soli quattro mesi nel 2013 e tre particolari aspetti:

- la presenza di una segretaria part-time, non inquadrata, la quale svolgeva la sua attività per un periodo di 5 giorni settimanali per quatto ore giornaliere e con un compenso di € 400,00 mensili;

- indagini finanziarie sui propri conti correnti e su quelli della di lui moglie che avevano evidenziato € 16.832,00 di versamenti non giustificati ed € 13.590,00 di prelevamenti non altrettanto giustificati;

- spese carburanti non correttamente rilevate nelle relative schede per un importo complessivo di € 312.

Eccepiva al riguardo che la sua attività di [redacted] non poteva essere assoggettata ad IRAP poiché non eccedeva la normale dotazione di personale e attrezzature necessari e allo svolgimento della propria attività.

In relazione poi alle indagini finanziarie condotte nei suoi riguardi, evidenziava come né la GdF in allegato al verbale di constatazione, né l'Agenzia delle Entrate in allegato all'avviso di accertamento, avevano depositato il provvedimento autorizzativo del Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Palermo ad eseguire le indagini bancarie. Nella sostanza poi sosteneva che se da una parte i prelievi non potevano essere considerati ai fini dell'accertamento in quanto ciò è escluso ai fini degli accertamenti dei lavoratori autonomi, dall'altra i versamenti presuntivamente non giustificati rientravano pacificamente nell'ambito del complessivo volume d'affari dichiarato per l'anno 2013 di € 46.998,00 e corrispondevano ai versamenti dei compensi percepiti nello svolgimento della propria attività.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna del resistente al pagamento delle spese di Giudizio.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Catania la quale, confermava la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Infine, il ricorrente presentava proprie memorie illustrative con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiaravano antistatari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente questo Collegio come l'accertamento impugnato abbia riguardato le seguenti voci:

- maggiori compensi da indagini finanziarie per € 16.832,00;

- maggiori compensi per retribuzioni a lavoratore dipendente, non dichiarati, per € 1.600,00;

- minori spese di carburanti accertate per € 312,00;

- ritenute su lavoro dipendente non operate e versate per € 368,00.

Alle suddette voci devono poi aggiungersi, l'assoggettamento dei maggiori ricavi ad IRAP, le sanzioni e gli interessi calcolati.

Orbene, non v'è dubbio che i militari della GdF abbiano rilevato la presenza di un'impiegata part-time che ha dichiarato di svolgere le mansioni di segreteria.

Per la Cassazione, la presenza di costi del lavoro non contabilizzati, può legittimare il ricorso all'accertamento analitico-induttivo e, quindi, la rettifica di un maggior reddito da parte dell'ufficio per ricavi non contabilizzati. Tuttavia, ciò non determina un assioma quale quello utilizzato dagli accertatori, ossia che le retribuzioni non contabilizzate corrispondono esattamente a presunti maggiori ricavi.

Diverso sarebbe stato se tale retribuzione di lavoro dipendente fosse stata inserita in un contesto di Studi di Settore dov'è risaputo che l'aggiunta di ore settimanali di prestazioni determinano maggiori ricavi, anche con effetto moltiplicatore, secondo un sofisticato algoritmo.

Del resto non è detto che tale supporto di segreteria abbia automaticamente determinato dei maggiori ricavi per il professionista così, come del resto, neppure sono stati considerati questi "costi" ai fini della rideterminazione del reddito.

Anche l'assoggettamento ad IRAP del reddito professionale medico del ricorrente per effetto della verificata presenza di una segretaria part-time, non appare apprezzabile.

Difatti, la Cassazione è orientata ad affermare che il professionista, l'artista o l'imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è obbligato a pagare l'Irap. Avrebbe, invece, rilevanza ai fini dell'autonoma organizzazione e, quindi, dell'obbligo di pagare l'IRAP, la presenza di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l'attività del contribuente e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico» (Cassazione Sezioni Unite n. 9451/2016).

Neppure poi è stato dimostrato che il professionista ricorrente abbia utilizzato dotazioni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. La Corte (vedi Cass. n. 9692/2012; n. 13038 del 05/06/2009; n.15110 del 26/06/2009, n. 14693 del 23/06/2009, n.18892 del 10/07/2008; n. 1414 del 23/01/2008; dalla n. 3672 alla n. 3680 dell'8/2/2007; dalla n. 5003 alla n. 5021 del 16/2/2007; n. 8166 del 5/3/2007 e n.10594 del 9/5/2007) ha stabilito che un'attività è produttiva, quindi "autonomamente organizzata", quando è formata da attrezzature (beni strumentali) e personale tali da consentirle di funzionare nella normale attività anche in assenza del libero professionista. Afferma la Suprema Corte che l'esistenza di un'autonoma organizzazione deve essere intesa in senso oggettivo, esterna al professionista e distinta da lui, risultante

dall’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. Tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, ed incombendo al contribuente l’onere di provare l’assenza di tali condizioni. Spetta, quindi, al Giudice verificare l’esistenza o meno degli elementi costituenti l’autonoma organizzazione.

Anche l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E/2016, richiamando le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 7291 e 9451 del 2016, ha chiarito che, nel caso di [redacted] che svolgono la propria attività in convenzione con [redacted], “l’esistenza di una autonoma organizzazione è configurabile in presenza di elementi che superano gli standard minimi e che devono, in ogni caso, essere valutati di volta in volta”, precisando, altresì che “l’utilizzo di supporti tecnologici e strumentali nonché di persone di segreteria o [redacted] rientra nell’ambito del minimo indispensabile per lo svolgimento della suddetta attività”. A ciò va aggiunto che la disponibilità da parte dei [redacted] convenzionati con [redacted], di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature - indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i [redacted], reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - rientrando nell’ambito del "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

Riguardo poi i maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati emersi nell’ambito delle indagini finanziarie. Va detto che nel mentre il ricorrente ha affermato che tali versamenti non potevano trovare altra giustificazione se non che essi rientravano nell’ambito della sua normale attività e volume d’affari, l’Agenzia delle Entrate assumeva a suffragio delle proprie decisioni gli allegati nn. 4, 5, 6 e 7 del P.V.C..

Tali allegati, però, non sono stati prodotti in giudizio sicché risulta impossibile per questo Collegio effettuare una analitica ed oggettiva valutazione su ciascun versamento effettuato.

Riguardo alla diminuzione dei costi per esclusione di quelli determinati dalle schede carburanti, la parte ricorrente nulla ha eccepito.

Le spese possono essere compensate tra le parti per effetto della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, esclude dall’accertamento l’IRAP e il recupero delle maggiori somme di € 16.832,00 derivanti da indagini finanziarie e dei maggiori compensi per retribuzioni a lavoratore dipendente, non dichiarati, per € 1.600,00; conferma l’accertamento relativamente alle minori spese di carburanti accertate per € 312,00 e alle ritenute su lavoro dipendente per € 368,00, oltre sanzioni ed interessi calcolati su quest’ultime.

Spese compensate.